



SENT. NR. 117/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46623 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS, attualmente in servizio presso l'Accademia Militare di OMISSIS con la qualifica di Capo Ufficio logistico, elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale dei primati Sportivi, 19, presso lo studio dell'Avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U), del Foro di Roma che, in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso, lo rappresenta e difende. Il procuratore, ai fini della ricezione delle comunicazioni e delle notificazioni nel corso del procedimento, indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: scafetta@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel

SENT. NR. 117/2026/M

presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (CF.: NSSMIR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - in persona del rappresentante p.t., non costituito

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

- annullare il Decreto negativo del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n° OMISSIS del OMISSIS – Posizione n. OMISSIS nonché annullare il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. OMISSIS – Posizione n. OMISSIS, reso nell'adunanza n. OMISSIS del OMISSIS, con il quale l'infermità "SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI MULTIPLE E ANTEROLISTESI L5", non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio;

- accertare il silenzio rigetto della domanda n. OMISSIS inviata dal ricorrente all'Ufficio Territoriale INPS di OMISSIS in data OMISSIS;

- conseguentemente, riconoscere il diritto del Tenente Colonnello OMISSIS a percepire la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt.

64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la patologia "SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI

SENT. NR. 117/2026/M

*MULTIPLE E ANTEROLISTESI L5", dipendente da causa di servizio ed
ascrivibile complessivamente alla 8a Categoria della Tabella A del DPR 30
dicembre 1981, n. 834.*

Il tutto con condanna alle spese di lite.

Per I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del
l.r.p.t.

*1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
dell'INPS in ordine agli atti emessi dal Ministero della Difesa.*

*2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto
ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e
statuizione di legge.*

Con vittorie di spese e compensi di lite.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio
l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del
l.r.p.t. e il Ministero della Difesa davanti alla Corte dei conti Sezione
Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

egli, Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano, attualmente in servizio
presso l'Accademia Militare di OMISSIS con la qualifica di Capo Ufficio
logistico, si arruolava in data 20.9.1985.

Nel corso degli anni del proprio servizio ha ricoperto vari incarichi,
partecipando alle seguenti operazioni sul territorio nazionale ed
all'estero.

È stato anche che impiegato fuori area in vari Teatri operativi, spesso
in condizioni climatiche avverse, in attività campali, ove per molto

SENT. NR. 117/2026/M

tempo stava in piedi e con zaineria al seguito per esercitazioni e mantenimento delle condizioni di addestramento, su terreni accidentati.

Il perdurare di questi vincoli, in aggiunta ad un incidente stradale medio grave in itinere dell'ottobre 1997, ha fatto scaturire nel tempo condizioni fisiche patologiche per lesioni interdiscali sopraggiunte, gradatamente peggiorate, considerato il lungo periodo di operatività trascorso nei Reparti (circa 25 anni).

Ciò che ha portato - nel corso del tempo - ad un notevole peggioramento, sfociato in vari episodi di lombo-sciatalgie acute dovute a protusioni discali (D12-11 e L1-L2), bulging discale (L3-L4), pseudo bulging discale (L4-L5).

Ritenendo che le patologie da lui sofferte fossero diretta conseguenza dei fatti occorsi nello svolgimento del servizio ed afferenti alla sua condizione lavorativa, il OMISSIS, in data 16.1.2023, presentava alla propria Amministrazione, per il tramite gerarchico, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, requisito essenziale per poter percepire la pensione privilegiata ordinaria, per le infermità *"VARI EPISODI DI LOMBO-SCIATAGLIE ACUTE DOVUTE A PROTRUSIONI DISCALI /D12-11 E L1-L2), BULGING DISCALE (L3-L4), PSEUDO BULGING DISCALE (L4-L5)"*.

In data OMISSIS, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS, con il verbale Mod. BL/B n. OMISSIS, riteneva l'infermità *"SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI*

SENT. NR. 117/2026/M

MULTIPLE E ANTEROLISTESI L5" ascrivibile alla Tabella B.

Successivamente, il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con il

Parere n. OMISSIS – Posizione n. OMISSIS, reso nell'adunanza n.

OMISSIS del OMISSIS, dichiarava che l'infermità

"SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI

MULTIPLE E ANTEROLISTESI L5" non poteva riconoscersi

dependente da fatti di servizio.

In data 1.10.2024, il ricorrente inviava, telematicamente alla Sede

Provinciale di OMISSIS, istanza per l'ammissione al trattamento di

Pensione Privilegiata Ordinaria, alla quale l'Ente previdenziale

ometteva di rispondere.

Tanto premesso adiva questa Corte per sentire accogliere le conclusioni

di cui in intestazione.

L'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la mancanza di

interesse e l'infondatezza della domanda.

Il Ministero della Difesa non si costituiva.

Alla udienza del 9 giugno 2026, con l'assistenza della dott.ssa Monaco

Antonietta, dopo la discussione degli avvocati D'Agostino Carmela,

per il ricorrente, presente su delega scritta agli atti dell'avv. Scafetta e

Nasso Mariateresa dell'INPS, la causa veniva decisa con lettura del

dispositivo

DIRITTO

§ 1. QUESTIONI PRELIMINARI

1.1 Contumacia

Va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, regolarmente

SENT. NR. 117/2026/M

evocato in giudizio come da notifica del 29/07/2025 alle ore 18:17:04 a mezzo PEC all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

1.2 INAMMISSIBILITA'

L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Sul punto valgono le seguenti considerazioni.

Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell'interesse che, ai sensi dell'art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.

Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.

Innanzitutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).

Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della

SENT. NR. 117/2026/M

detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/201).

Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermeneutiche, anche in relazione al *petitum* sostanziale, sussiste l'interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.

Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita
DICHIAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME
DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO.

Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell'an (la

SENT. NR. 117/2026/M

pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel quantum.

Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.

É stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.

Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza e la malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.

Risulta, poi, una domanda amministrativa sulla quale la amministrazione si è pronunciata con un rigetto (all. 4 di parte ricorrente).

1.3. LEGITTIMAZIONE INPS

Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'INPS, contestata dall'Istituto nella memoria di costituzione. Invero questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

1.4 AUSILIARE

In via istruttoria l'INPS (nella memoria di costituzione) richiede che il consulente tecnico d'ufficio venga individuato nel Collegio Medico

SENT. NR. 117/2026/M

Legale di cui all'art. 189 del D. Lgs. n. 66/2010 presso la sezione centrale della Corte dei Conti, ovvero di quello istituito presso il Ministero della Difesa.

Si premette che l'Istituto non ha effettuato alcuna contestazione specifica circa il CTU nominato all'udienza del giorno 27 gennaio 2026, e non sono state avanzate rimozioni circa l'operato dello stesso, sul punto appaiono doverose alcune precisazioni.

A conforto del proprio assunto l'ente richiama la sentenza 197 del 2007 della II Sezione di appello; sul punto il giudice sommariamente osserva che la sentenza delle SSRR nr. 10 del 2007, sicuramente conosciuta dall'INPS così statui:

Per tutto quanto innanzi argomentato, al quesito posto con l'ordinanza di deferimento de qua va data soluzione nel senso di affermare che il giudice contabile, nei giudizi pensionistici, ha la facoltà, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038; 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati.

L'INPS argomenta ancora sulla base di disposizioni previste per il processo pensionistico, e con motivi di contenimento della spesa pubblica.

Orbene, ritiene il giudice che il mutato quadro ordinamentale, con l'entrata in vigore del cgc, induca a diverse conclusioni.

La normativa antecedente il cgc prevedeva l'ausilio di soggetti pubblici

SENT. NR. 117/2026/M

sia per il giudizio innanzi alla Corte dei conti che innanzi al TAR.

Successivamente agli abrogati *artt.* 11 - 13 della L. n. 416 del 1926; art. 2

della L. n. 913 del 1980 la legge nr. 658 del 1984 ha previsto che:

Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica,

la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono

richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri

medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti

in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.

E la Legge 20/12/1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta

Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra

ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti) ha disposto:

2. Sezione speciale del collegio medico-legale.

Il parere previsto dall'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 , può essere

reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del

procuratore generale presso la Corte stessa - sempre che la emissione del parere

medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità - da

una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso

la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che

la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno

della marina ed uno dell'aeronautica, nonché di un maggiore medico

dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono

nominati con decreto del Ministro per la difesa tra i membri del collegio

medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'art. 11 della legge 11

marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene

integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri

SENT. NR. 117/2026/M

Infine, vi è l'art. 189 del d.lgs. 66 del 2010 sull'ordinamento militare:

“1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.

3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici della Sanità militare con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.

7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.

8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

SENT. NR. 117/2026/M

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

b) designati dai rispettivi vertici della Sanità militare o delle Forze di polizia;

c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanità militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanità militare o delle Forze di polizia.))

9. *Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.*

9-bis. *L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.*

10. *Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività.*

11. *Il Collegio medico-legale:*

a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa;

b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può

SENT. NR. 117/2026/M

avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del

Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.

b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto

necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte

dei conti.”, oggetto di intervento della Corte Costituzionale:

Corte cost., Ordinanza, 19/07/2012, n. 194

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 189 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento

militare), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica e in

qualità di giudice delle pensioni. Ad avviso del giudice rimettente la suddetta

disposizione, nel prevedere in particolare al comma 9 solamente che "il

presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere

consultivo e senza diritto di voto, di medici estranei al collegio, scelti tra

specialisti civili, docenti universitari (...)", si porrebbe in contrasto con i

parametri costituzionali invocati, in quanto, non disponendo che si applichino

le norme sulla consulenza tecnica d'ufficio prevista dal codice di procedura

civile e non consentendo, quindi, la presenza di consulenti tecnici di parte, non

garantirebbe l'effettivo contraddittorio delle parti. Molteplici sono le ragioni

che impediscono l'esame della questione nel merito: 1) la motivazione sulla

rilevanza è inadeguata perché il remittente non ha argomentato né sulla

necessità di dover procedere ad un accertamento tecnico né sull'opportunità di

affidarne l'esecuzione al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa,

in alternativa al ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'individuazione

della norma da censurare è erronea, in quanto l'art. 189 impugnato tratta della

SENT. NR. 117/2026/M

composizione del collegio, mentre sono altre le norme che consentono al giudice contabile delle pensioni di chiedere i pareri in argomento ai suindicati organi tecnici; 3) manca nell'ordinanza di remissione ogni cenno di tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa da applicare."

Il quadro è mutato per entrambe le giurisdizioni.

Per quella amministrativa, l'entrata in vigore della legge 205 del 2000 ha consentito la CTU nel relativo processo.

Quanto a quello contabile, in disparte la insindacabilità della scelta dell'ausiliare, confermata dalla già citata sentenza 10 del 2007, il cgc consente il ricorso a soggetti privati.

L'art. 97 c.g.c. prevede che con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.

Pertanto, vi è una alternatività tra strutture della amministrazione e soggetti iscritti ad albi, per i quali, tra l'altro.

Fa da contraltare l'art. 3 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) delle disp. att. che in analogia con le analoghe disposizioni del c.p.c. prevede che *"Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del*

SENT. NR. 117/2026/M

conferimento dei medesimi", con obbligo di comunicare gli incarichi stessi al Presidente del Tribunale per l'aggiornamento dell'albo dei consulenti.

Quanto all'accollo delle spese occorre effettuale una distinzione.

Innanzitutto, se la CTU è negativa, il costo è a carico di chi la chiede. Se favorevole, sarà l'Amministrazione soccombente e non l'INPS a sostenerne i costi.

Ove mai il costo fosse attribuito all'INPS, si tratta di una evenienza connessa all'omissione da parte dell'Istituto di chiamata in causa del legittimato passivo sostanziale.

Secondo la prospettazione INPS *"In tale prospettiva, il ricorso a un organo appositamente istituito dal legislatore a supporto del giudice contabile per la risoluzione delle controversie in materia di pensionamento pubblico comporta evidenti vantaggi, poiché consente di beneficiare dell'elevata qualificazione tecnico-professionale dei componenti del collegio medico legale nelle materie oggetto di giudizio e, al contempo, assicura un significativo risparmio per l'erario rispetto alla nomina di un consulente privato. Tali aspetti non sono di scarsa rilevanza, poiché l'INPS, come tutte le amministrazioni pubbliche, è tenuto a conformarsi ai principi di efficienza ed economicità sanciti dall'art. 1 della L. n. 241 del 1990, principi con i quali la nomina di un consulente pubblico risulta maggiormente coerente e compatibile".*

Spiace che proprio l'INPS, che eroga prestazioni previdenziali e assistenziali, e che con terzietà ed imparzialità debba provvedere alla tutela della salute e della inabilità contemplate dall'art. 38 Cost. adduca a motivo ostativo della scelta di un consulente privato motivi di

bilancio.

Proprio l'ente previdenziale, quale erogatore di forme pensionistiche e previdenziali ed assistenziali ex art. 38 Cost., ben dovrebbe conoscere la incompressibilità di alcuni diritti fondamentali.

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".

A ciò si aggiunge la circostanza, non meno importante, della visita del periziando, che dovrà avvenire (se accade) presso la sede di Roma del Collegio, con spese a carico del ricorrente; o, al contrario, la consulenza verrà espletata senza la visita del paziente, con buona pace della completezza di giudizio.

§ 2. MERITO

Nel merito la domanda è fondata attese le risultanze dell'ausiliare del giudice il quale, presa visione della documentazione disponibile sopraelencata ed ascoltato e visitato il sig. OMISSIS, ha affermato che sussiste il nesso causale tra il servizio e l'infermità patologia di spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni multiple e anterolistesi l5, posto il soddisfacimento dei criteri medicolegali maggiormente accreditati dalla dottrina (idoneità traumatica, cronologico, topografico, continuità fenomenica ed esclusione di altre cause da sole idonee a determinare l'attuale quadro clinico). In particolare, giova ricordare come l'attività di servizio svolta dal ricorrente, caratterizzata da importante e prolungato impegno fisico in zone certamente disagiate e in condizioni ambientali anche avverse, sia

SENT. NR. 117/2026/M

qualificabile quantomeno come concausa che ha agito in modo apprezzabile nella genesi dell'infermità contribuendo in modo non marginale alla insorgenza e/o all'aggravamento della patologia degenerativa a carico del rachide lombosacrale. L'attuale quadro clinico documentato sia strumentalmente che obiettivamente determina una sindrome algicodisfunzionale inquadrabile nella 8ª categoria tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834.

A ciò si aggiunge che i CTP non hanno sollevato obiezioni.

§ 3. SPESE

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31, comma 5, c.g.c. al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri

SENT. NR. 117/2026/M

interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del fatto che l'INPS è parte formale, possono essere interamente compensate.

Con il Ministero della Difesa seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS in complessivi € 2.659,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, sulla base di un giudizio di valore indeterminabile a complessità bassa e con valori minimi.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. e del Ministero della Difesa, con ricorso ritualmente notificato così provvede:

a) Accoglie il ricorso e per l'effetto - annulla il Decreto negativo del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n° OMISSIS del OMISSIS - Posizione n. OMISSIS nonché annulla il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. OMISSIS - Posizione n. OMISSIS, reso nell'adunanza n. OMISSIS del

SENT. NR. 117/2026/M

OMISSIS, con il quale l'infermità "*SPONDILODISCOARTROSI*

LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI MULTIPLE E

ANTEROLISTESI L5", non è stata riconosciuta dipendente da fatti di

servizio;

b) - accerta il silenzio rigetto della domanda n. OMISSIS inviata dal
ricorrente all'Ufficio Territoriale INPS di OMISSIS in data OMISSIS;

c) - conseguentemente, riconosce il diritto del Tenente Colonnello
OMISSIS a percepire la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli
effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la patologia
"*SPONDILODISCOARTROSI LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI
MULTIPLE E ANTEROLISTESI L5*", dipendente da causa di servizio ed
ascrivibile complessivamente alla 8a Categoria della Tabella A del DPR
30 dicembre 1981, n. 834.

d) - condanna il Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. a
pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente
giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario;

e) - compensa le spese con l'INPS.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in
materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della
segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e
degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente
coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 9.6.2026

SENT. NR. 117/2026/M

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 17 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 17 giugno 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente